



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Segreteria Generale

Al Dirigente del Settore I
Governo del Territorio e sviluppo
economico
Arch. Fabio Ciarallo

Al Dirigente del Settore II
Servizi Tecnici
Ing. Di Ventura Claudio

Al Dirigente del Settore III
Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonietta Crisucci

Al Comandante della
Polizia Locale
Dott. Ernesto Grippo

Alle Posizioni Organizzative

Avvocatura Avv. Luigi De Meis

Ing. Riccardo Malatesta
Urbanistica governo del
Territorio

Dott.ssa Lorena Marcelli Servizi
di Comunità
Sede

Oggetto: Circolare n. 4 Chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente "Bandi di Gara e contratti" :

1° Livello / Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

2° Livello / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura

La scrivente in qualità di Responsabile della Trasparenza assume la presente circolare quale iniziativa utile a superare le criticità emerse riguardo la pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente prestando, al momento, particolare attenzione alla Sezione riservata a "Bandi di Gara e contratti" e, nel merito, agli specifici Livelli.

L'obiettivo auspicabile è un aggiornamento / adeguamento generale della Sezione "Amministrazione Trasparente" procedendo di Livello in Livello.

Come è noto, il decreto legislativo n. 97/2016 recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza, in particolare riguardo l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, la previsione di nuove sanzioni pecuniarie, nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Come da dettato normativo dell'articolo 1 del D.Lgs 33/2013 "La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale **dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e** favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le pubbliche amministrazioni sono quindi tenute a garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Si rammenta che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, intendendo per formati di dati aperti i dati resi disponibili e fruibili *on line* in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità". (L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale. Per quanto concerne il PDF è utilizzabile il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano utilizzabili).

Come accennato atteso l'interesse esterno ed i consequenziali obblighi da assolversi prossimamente con l'Autorità Nazionale, si ritiene, in primis, di intervenire nell'ambito degli adempimenti previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici che reca la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza all'art. 29, comma 1, disponendo, in senso molto ampio e generale, sulla pubblicazione di tutti gli atti delle procedure di gara.

La norma non opera alcuna distinzione a priori fra contratti sopra o sotto-soglia o tra settori, dovendosi semmai rintracciare in altre norme del Codice la previsione di obblighi di pubblicazione specifici per determinati contratti.

Il legislatore nel 2021 ha aggiunto inoltre ai dati da sottoporre a pubblicazione quelli relativi all'esecuzione. All'esecuzione di un contratto pubblico deve essere assicurata la massima conoscibilità in quanto, oltre agli atti, ai dati e alle informazioni che le amministrazioni sono tenute

a pubblicare rispetto a questa fase ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e del Codice dei contratti, ad essa trova applicazione anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato, riconosciuto espressamente ammissibile dal Consiglio di Stato pure con riguardo agli atti della fase esecutiva (Ad. Plenaria Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10).

Le amministrazioni, anche a garanzia della legalità, sono pertanto chiamate a dare corretta attuazione, per tutti i contratti, agli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa, che includono oltre a quelli delle tradizionali fasi della programmazione e aggiudicazione, anche quelli della fase esecutiva.

Questa logica di integrazione è chiaramente rappresentata dal Consiglio di Stato laddove precisa che la pubblicazione obbligatoria di determinati atti (c.d. *disclosure proattiva*) è solo un aspetto, pur fondamentale, della trasparenza dei contratti pubblici, che, tuttavia, si manifesta e si completa nell'accessibilità degli atti (c.d. *disclosure reattiva*) nei termini previsti per l'accesso civico generalizzato.

In merito agli atti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente rispetto alla fase esecutiva, la *ratio* che è alla base delle modifiche introdotte all'art. 29 - controllo diffuso sull'azione amministrativa nella fase successiva all'aggiudicazione - e la formulazione ampia della disposizione "Tutti gli atti (...) relativi a (...) l'esecuzione di appalti pubblici" inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto d'appalto.

Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice)

Con la presente circolare si intende proporre una linea guida utile per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e del D.lgs n. 33/2013 , limitatamente alla:

Sotto sezione 11 Bandi di gara e contratti

Dlgs. n. 33/2013: art. 37 **"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, **le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:**

a) i dati previsti dall'[articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#);

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#).

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), limitatamente alla parte lavori.)

Si specifica quanto sopra:

1° Livello: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare:

- **Art. 37 comma 1 lett. a) dati previsti dall' art.1 comma 32 Legge 190/ 2012:** *Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. (obbligo di trasmissione, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it)*

Al riguardo l'Anac ha reso noto che a partire da Febbraio 2022 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l'acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall'Autorità. Il dettaglio dell'esito dell'ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo 'Identificativo messaggio PEC' oppure 'Esito accesso'.

Circa il contenuto delle pubblicazioni di seguito come da Delibera Anac 39/2016 al punto 4) si espongono le **Informazioni oggetto di pubblicazione:**

Sotto-sezione 2° livello	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zero)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del Bando	Chiara esplicitazione Oggetto della procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione

	con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: p.i. ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute da operare per legge (esempio ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di liberi professionisti) e al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data inizio lavori, servizi e forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture, da indicarsi solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista
Importo somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA , da aggiornarsi fino alla conclusione del contratto

Passando all'esame del

2° Livello : Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

L'art. 37, comma 1, lettera b) del d.lgs.n. 33/2013 dispone l'obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione e alla stazione appaltante degli *atti e le* informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

Trattasi di un **obbligo da assolversi TEMPESTIVAMENTE.**

Per ciascuna procedura, come da delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013):

Circa il contenuto da pubblicarsi si specifica :

Programmazione lavori, opere, servizi e forniture	L' articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, al comma 6, che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali e, al comma 3, prevede che i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti
--	---

	<p>annuali.</p> <p>Nella presente sezione sono pertanto pubblicati gli atti relativi alla programmazione biennale degli acquisti e alla programmazione triennale dei lavori ai sensi della richiamata disposizione normativa. programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali</p> <p>Rinvio alla sottosezione “opere pubbliche” - piano triennale opere pubbliche 2022-2024</p>
<p>Procedure affidamento appalti pubblici:</p> <p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere; concorsi pubblici di progettazione; concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti, nell'ambito del settore pubblico (articolo 5 del d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Avvisi di preinformazione: art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016</p> <p>Delibera a contrarre o atto equivalente per tutte le procedure</p> <p>Avvisi e bandi : Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016</p> <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n.</p>

	<p>50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di ga;</p> <p>Avvisi di sistema di qualificazione;: Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, B e 4, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Affidamenti: Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016.</p>
Provvedimenti esclusione e ammissione	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; (entro 2 giorni dalla loro adozione)
Composizione commissione giudicatrice e curricula	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
Contratti	Contratti : Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti.
Resoconti gestione finanziaria contratti	Resoconti gestione finanziaria contratti al termine della loro esecuzione
Elenchi dei verbali delle commissioni di gara.	

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con Sentenza n. 12/2020 ha affermato un principio di diritto secondo il quale la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.

Attesa l'importanza dei dati sopra individuati, si richiama l'attenzione agli obblighi di pubblicazione tenendo a mente che in forza dell'art. 45, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, l'ANAC ha il potere di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

In tal sede, a mero titolo di precisazione, si coglie l'occasione far presente che l'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" **svolgono funzioni diverse e peraltro con tempi di affissione diversi.** La durata della pubblicazione dei documenti nell'albo pretorio *on line*, generalmente di 15 giorni, non coincide, poiché inferiore, con quella della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione "Amministrazione trasparente", fissata a cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione degli atti sull'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, costituisce lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti, **non concorrendo peraltro al rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs.n.33/2013.**

Vogliamo, cortesemente, le SS.LL. dare la più ampia diffusione della presente circolare ai dipendenti del Servizio di appartenenza, invitandoli a prestare particolare attenzione agli adempimenti sopra menzionati.

Resta comunque in capo al Dirigente l'onere di esplicitare nel determinato del provvedimento gli obblighi di pubblicazione da assolversi individuandone la pertinente sottosezione con specifica indicazione del Livello di destinazione nell'ambito di Amministrazione Trasparente.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella D'Egidio